



## COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N. 5 del 05/02/2021

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELL'ORARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 1 "DIVIETO DI CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE O IN CONTENITORI IN VETRO" DEL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA (N.76/2019) E DIVIETO DI VENDITA BEVANDE ALCOLICHE.**

### IL SINDACO

**Preso atto** di quanto previsto dall'art.26 del "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Carrara come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15.07.2019 che impone il divieto di consumare bevande alcoliche o in contenitori di vetro in area pubblica o privata soggetta a pubblico passaggio dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 130 del 11 giugno 2020 con la quale sono state individuate le aree nelle quali è vietato il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 1 e 2 del Regolamento di Polizia Urbana sopra citato;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogata con successive delibere del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021;

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito nella L. 22 maggio 2020 n. 35 con il quale sono state emanate disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito in legge n. 74 del 14 luglio 2020;

**Visto** il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 come convertito nella legge 25 settembre 2020 n. 124 con il quale è stata disposta la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 33 e delle disposizioni del DPCM del 14 luglio 2020

**Visto** il DPCM del 7 settembre 2020, prorogato per effetto del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito nella legge n. 159 del 27 novembre 2020 al 15 ottobre 2020;

**Visto** il D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

**Visto** il DPCM del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modifiche nella L. 22 maggio 2020 n. 35 e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modifiche dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 nonché del D.L. 2 dicembre 2020 n. 158”;

**Visto** il D.L. 5 gennaio 2021 n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

**Visto** il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2;

**Visto** il DPCM del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito in legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

**Considerato** che l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 ha da ultimo inserito la Regione Toscana nella c.d. “zona gialla” ai sensi della normativa sopra citata con conseguente possibilità per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare attività fino alle ore 18.00;

**Rilevato** che nelle ultime settimane si sono verificati episodi riconducibili all'uso di sostanze alcoliche e/o in contenitori di vetro che hanno avuto in alcuni casi vasta risonanza ed esiti connotati da elevata pericolosità per l'incolumità pubblica e che hanno portato ad un potenziale rischio legato al mancato rispetto delle disposizioni emanate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Preso atto** del fatto che il consumo e l'abuso di bevande alcoliche possa portare ad episodi che possono mettere in pericolo la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica oltre a compromettere il decoro e la pacifica convivenza tra le persone;

**Preso atto** altresì delle segnalazioni pervenute da cittadini ed esercenti della zona della c.d. “movida” di Marina di Carrara individuabile indicativamente nella zona corrispondente alla Via Rinchiosa, Via Ingolstadt, Viale Colombo, Viale Vespucci, Via Genova, Via Venezia, Via Garibaldi, Piazzale Guardia Costiera e aree adiacenti;

**Ritenuto**, anche alla luce del confronto con le forze di polizia presenti sul territorio che i comportamenti sopra descritti legati all'uso dell'alcool e dei contenitori di vetro nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, oltre a risultare in questo momento potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbane e l'incolumità pubblica, possono favorire comportamenti che possono vanificare l'intento delle richiamate normative di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 con conseguenti effetti negativi sulla gestione dell'emergenza epidemiologica;

**Valutato** pertanto che, in considerazione del periodo delicato sia sotto l'aspetto sanitario che di ripresa economico-sociale, il consumo di alcol e/o in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico possa essere potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica e possa avere conseguenze negative di carattere sanitario;

**Ritenuto per quanto sopra** di dover disporre l'anticipazione del divieto di cui all'art 26 del Regolamento di Polizia Urbana, nella zona di Marina di Carrara così come delimitata con delibera di Giunta comunale n. 130 del 11 giugno 2020 e individuata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento per prevenire possibili conseguenze negative alla salute dei cittadini;

**Visto** che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008 e dal D.L. n.14 del 20/02/2017 (Decreto Minniti) convertito nella L. n.48 del 18/04/2017, il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

**Visto** il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo;

**Visto** il "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Carrara come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 15.07.2019;

**Dato atto** della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Massa-Carrara effettuata in data 4 febbraio 2021;

## **ORDINA**

- 1) **Dal 5 febbraio 2021 al 7 marzo 2021 il divieto di consumare bevande alcoliche e/o qualsiasi bevanda in contenitori di vetro di cui all'art 26 del Regolamento di Polizia Urbana n. 76 del 15/07/2019 è anticipato alle ore 16.00 nell'area individuata nella delibera n. 130 del 11 giugno 2020 limitatamente alla zona di Marina di Carrara come da planimetria allegata al presente atto.**
- 2) **Dal 5 febbraio 2021 al 7 marzo 2021 nell'area di cui sopra dalle 16.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, è inoltre vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche.**

Per la violazione di quanto previsto al punto 1) della presente ordinanza si applica quanto previsto dall'art. 26 c. 4 del Regolamento di Polizia Urbana (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00, pagamento in misura ridotta euro 150,00).

Per la violazione di cui al punto 2) della presente ordinanza, fatto salvo il configurarsi di reati penali ovvero di altri illeciti di natura amministrativa, in base a quanto previsto dall'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 nonché dell'articolo 6 bis della legge n.125 del 24/07/2008, è prevista **l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24/11/1981, i trasgressori sono ammessi il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

Il presente provvedimento verrà inviato al Prefetto di Massa-Carrara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 c. 4 e c. 9 del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 è il Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Paola Micheletti..

**Carrara, 05/02/2021**

**IL SINDACO**  
Francesco De Pasquale  


